

Disciplinare sui requisiti e sulle procedure per l'autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale all'aperto in attuazione dell'art. 12 - “Educazione sperimentale all'aperto” - Legge regionale 10/03/2025, n. 4.

Art. 1 - Definizioni:

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per “educazione all'aperto”: *“L'educazione sperimentale all'aperto rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini”.*

2. L'educazione sperimentale all'aperto può essere esercitata secondo le seguenti forme:

- a) servizi di educazione all'aperto da svolgere nelle forme disciplinate dalla Legge Regionale 28/04/2000 n. 76 – Abruzzo “*Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia*” da parte di strutture già autorizzate per i servizi per l'infanzia;
- b) servizi e/o progetti di educazione all'aperto, rivolti ai bambini tra 1 anno e i 6 anni di età e svolti autonomamente con le caratteristiche delineate nel successivo art. 2 o in collaborazione e/o integrazione con i servizi educativi o le scuole dell'infanzia.

Qualora l'area e le relative strutture non siano interamente destinate a servizio educativo, deve essere assicurata l'autonomia funzionale del servizio educativo.

3. La Regione può inoltre promuovere direttamente specifici progetti di educazione sperimentale all'aperto da attuare attraverso apposite convenzioni che potranno essere stipulate con associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo sociale la diffusione dell'educazione sperimentale all'aperto, scuole e realtà locali come agriturismi, fattorie didattiche e parchi naturali.

Art. 2 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi di educazione all'aperto:

Allegato A

1. I servizi di educazione all'aperto corrispondono ad una delle tipologie previste dall'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 4/2025 e ad essi si applica la relativa disciplina con le seguenti specificazioni:

a) il progetto educativo di cui all'art. 1 del presente disciplinare deve essere svolto:

a-1) all'aperto, in area recintata, delimitata e sottoposta a disinfestazione e derattizzazione periodica, con spazio di almeno un ettaro destinato ai servizi educativi;

a-2) con l'utilizzo di strutture, comprese quelle installate in epoca COVID-19 per lo svolgimento di attività educative agricole/didattiche, ove le stesse siano idonee a garantire altezze adeguate, areazione e ricambi d'aria destinate a: ricovero temporaneo da agenti atmosferici, spogliatoi, bagni e fasciatoi, refettorio, cucina se prevista e segreteria. Dette strutture dovranno comunque essere conformi alle vigenti normative edilizio-urbanistiche, di tutela dell'ambiente, antisismiche, igienico-sanitarie ed antincendio, ed in particolare, dovranno essere dotate dei prescritti titoli e certificazioni edilizie nonché di certificati, a firma di professionisti all'uopo abilitati, attestanti: il rispetto delle previsioni di cui alla Legge Regionale 11 Agosto 2011 n. 28 in merito alla normativa antisismica; la resistenza al fuoco almeno REI 30; il mantenimento costante di temperature di confort in estate e in inverno; la rispondenza dell'impianto elettrico alle vigenti Norme CEI; l'approvvigionamento idrico idoneo all'uso umano conformemente ai requisiti previsti dal Dlgs 18/2023; sistema smaltimento delle acque reflue conforme al Dlgs 152/2006;

b) presso la sede, operativa, deve essere consultabile, da chiunque, il protocollo di sicurezza, di tutela della salute delle bambine e dei bambini e di prevenzione dei rischi specifici connessi all'attività all'aperto, soggetto ad aggiornamento semestrale;

c) il servizio deve garantire l'utilizzo, da parte delle bambine e dei bambini, di un abbigliamento adeguato alle attività all'aria aperta tale da consentire l'accesso all'ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali;

d) il personale educativo, deve essere in possesso dei titoli abilitanti all'insegnamento previsti dalla normativa vigente e preferibilmente di esperienza specifica per l'educazione all'aperto;

e) la cassetta di pronto soccorso deve essere dotata ulteriormente di idonei medicinali antiallergici e disinfettanti specifici per la vita all'aperto, indicati dal proprio medico competente, per eventuali punture di insetti o animali o piante;

Allegato A

f) occorre garantire sempre l'accessibilità di tutti gli spazi (esterni ed interni), da parte di persone/bambini con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;

2. in caso di servizio di educazione all'aperto insediato all'interno di un parco, oasi o riserva naturale o, comunque, qualunque area pubblica, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione idoneo titolo di disponibilità dell'area.

Art. 3 – Autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione per i servizi di educazione sperimentale all'aperto è rilasciato dal Comune territorialmente competente nel quale i servizi vengono erogati a seguito di formale richiesta del soggetto richiedente.

2. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di tre anni, rinnovabile alle medesime condizioni.

3. Il Comune è tenuto a trasmettere copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento al competente Servizio Regionale di riferimento al fine di consentire alla Regione di effettuare il monitoraggio sull'attuazione del progetto educativo realizzato nell'ambito dell'educazione all'aperto.

4. Possono presentare domanda di autorizzazione:

a) servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia che intendano ampliare l'offerta dei propri servizi avvalendosi dell'educazione sperimentale all'aperto;

b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all'aperto presso strutture terze (fattorie, agriturismi, parchi e riserve naturali, etc.) anche in collaborazione con servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia;

c) soggetti singoli o associazioni, anche senza scopo di lucro, con lo scopo di diffondere la cultura dell'educazione all'aperto.

4. La domanda di autorizzazione è presentata dal gestore o legale rappresentante e contiene:

a) generalità del titolare, gestore o del legale rappresentante in caso di enti, associazioni;

b) denominazione e ragione sociale in caso di enti e associazioni;

c) sede ove si svolge il servizio.

5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

Allegato A

- a) progetto educativo, con particolare riferimento alla strategia educativa basata sulla pedagogia attiva e sull'apprendimento esperienziale all'aperto;
- b) generalità e curriculum vitae del coordinatore pedagogico; generalità e curriculum educatori, con indicazione espressa della formazione posseduta, oltre alla eventuale esperienza maturata per l'educazione all'aperto; generalità personale ausiliario;
- c) relazione contenente la descrizione dei requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire, e del corretto rapporto educatori/bambini e operatori/bambini secondo la fascia di età;
- d) asseverazione di conformità edilizio-urbanistica circa l'agibilità edilizia delle strutture ivi insistenti ed utilizzate;
- e) dichiarazioni di conformità di cui all'art. 2 Punto 1-a), a firma di professionisti all'uopo abilitati;
- f) attestazione, a firma di professionista all'uopo abilitato, circa il dimensionamento dei servizi igienici e relative zone cambio destinate ai bambini, non inferiore a 8 metri quadrati (mq) per ciascun gruppo sezione composti di un numero massimo di 20 bambini;
- g) dichiarazione del titolare o legale rappresentante attestante il possesso dei seguenti requisiti:
 - rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza salubrità igiene;
 - accessibilità degli spazi tale da garantire il superamento di ogni eventuale barriera architettonica, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi;
- h) titolo di disponibilità di area all'aperto per servizi educativi di superficie pari ad almeno un ettaro e delle strutture ivi insistenti;
- i) nel caso sia prevista la somministrazione di pasti e bevande, è necessario allegare apposita NIAS, corredata di planimetria redatta nelle corrette modalità e di piano di autocontrollo sull'igiene dei prodotti alimentari, redatto secondo le metodologie del sistema HACCP;
- j) polizza assicurativa RC, RCT, RCO, con “*massimale somma assicurata/massimale/importo/indennità*”, almeno pari a € 1.500.000,00;
- k) elenco degli eventuali accordi di collaborazione stipulati con enti e/o servizi educativi per l'infanzia e/o scuole per l'infanzia.